

PRELATURA PERSONALE: PROBLEMI E DUBBI*

III: LA PRELATURA PERSONALE DELL'OPUS DEI È STRUTTURA APPARTENENTE ALLA COSTITUZIONE GE- RARCHICA DELLA CHIESA?

Dopo aver considerato le prelature personali nell'iter che le ha condotte fino alla promulgazione del Codice e dopo aver esposto alcune nostre considerazioni sulla collocazione dei laici in esse, riteniamo ora opportuno guardare alla prima prelatura personale concretamente esistente: quella dell'Opus Dei.

Pare importante avviare la nostra riflessione proprio dalla Costituzione Apostolica «Ut sit», con la quale il Papa Giovanni Paolo II ha eretto questa prelatura personale.

Data l'ottica della nostra riflessione, desideriamo precisare che prenderemo in esame soltanto quegli aspetti che a noi paiono contribuire maggiormente alla ricerca.

1) Il risultato di una evoluzione

L'Opus Dei, fondato il 2 Ottobre 1928, presenta una serie di tappe evolutive.

Pur essendosi chiamato sempre allo stesso modo, ha trovato collocazioni giuridiche diverse.

Nella sua storia si è trasformato, infatti, da «pia unione» a «società di vita comune». È diventato, poi, «istituto secolare» ed è stato, infine, costituito come

* Continuat a *Periodica* 82 (1993) 95-138.

«prelatura personale». Naturalmente ha compiuto tutti i passaggi attraverso le relative approvazioni diocesane e pontificie, a seconda dei casi⁹⁸.

Ci pare opportuno notare che tali trasformazioni hanno cambiato anche la «natura giuridica» dell'Opus Dei.

Questo si presenta evidentissimo nei passaggi da: «società di vita comune», che configurava l'Opus Dei come realtà ecclesiale assimilata ad un istituto di vita consacrata, senza l'emissione di voti⁹⁹, a «Istituto secolare»¹⁰⁰, che è istituto di vita consacrata i cui membri vivono nel mondo¹⁰¹, a «prelatura personale», realtà che non prevede alcuna consacrazione particolare, ma solo una dedicazione ad attività apostoliche.

Con tali graduali cambiamenti «non si trattava semplicemente di introdurre alcune modifiche alle norme sulle quali si reggeva l'Opus Dei, ma di conferirgli la forma giuridica ed ecclesiale che compete alla natura dell'Istituzione. Perciò il documento (Cost. Ap. *Ut sit*) impiega proprio la parola *trasformazione*, per indicare che si conferisce la forma adatta all'Opus Dei»¹⁰².

⁹⁸ Cf. A. DE FUENMAYOR - V. GOMEZ - I. IGLESIAS - J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico, dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991, 97-720. Qui vengono descritte ampiamente le singole tappe.

⁹⁹ «Finis eius generalis sanctificatio membrorum per consiliorum evangelicorum exercitium et constitutionum proprium, observantiam»: A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico*, (cf. nt. 98) 733, 3, dove si parla della natura della società e 734, 6, dove si dice che non ci sono voti religiosi.

¹⁰⁰ Cf. *Ibid.*, 753-758, dove c'è il decreto di «trasformazione» in Istituto secolare.

¹⁰¹ Cf. Cann. 710-712.

¹⁰² A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 160.

Siamo d'accordo che, con le trasformazioni appena elencate, «la finalità non è cambiata»¹⁰³.

Ci risulta però essere più difficile affermare che «non è neppure cambiata la struttura organica dell'ente eretto in prelatura»¹⁰⁴.

Non ci pare trattarsi esclusivamente di mutazione di «etichetta». È trasformata pure la configurazione giuridico-ecclesiale. A nostro avviso, questo si è verificato anche se la struttura interna dell'Opus Dei non ha subito considerevoli cambiamenti.

E il problema grosso potrebbe consistere proprio in questo: è mutata la configurazione giuridica di una realtà che, passando attraverso diversi cambiamenti, ha conservato una propria finalità e una sua struttura interna, che non sempre si è conciliata perfettamente con la rispettiva figura canonica.

Una trasformazione c'è stata anche nell'ultimo passaggio. «Si trattava invece di conferire all'Opus Dei la forma giuridica ed ecclesiale appropriata alla sua natura. Una trasformazione dunque che, avendo come termine *ad quem* una prelatura personale, implicava che l'Opus Dei venisse assunto nell'ambito delle istituzioni facenti parte dell'organizzazione pastorale e giurisdizionale gerarchica della Chiesa, quindi l'ambito dei fenomeni associativi, in cui aveva dovuto muovere i suoi passi precedenti»¹⁰⁵.

«Una prelatura è una struttura gerarchica della Chiesa, cioè uno dei modi di auto-organizzazione che

¹⁰³ *Ibid.*, 161.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 161.

¹⁰⁵ A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico*, (cf. n. 98), 639, cf. anche nota 51.

la Chiesa si dà in ordine al raggiungimento dei fini che Cristo le ha assegnato»¹⁰⁶.

Non ci pare però si possa affermare che tale trasformazione abbia inserito le prelature personali nella struttura gerarchica della Chiesa. Altrimenti si deve affermare che ogni realtà, comprese le Associazioni pubbliche dei fedeli sono parte della struttura gerarchica.

2) *Il quadro normativo della prelatura personale dell'Opus Dei*

La Cost. Ap. *Ut sit*, dopo aver esposto una sintetica storia dell'Opus Dei, enuncia la parte dispositiva.

Il primo articolo stabilisce l'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei.

Il secondo presenta il quadro normativo di questa prelatura personale. Dice: «La prelatura viene retta dalle norme del diritto generale e di questa costituzione, e come pure dai propri statuti»¹⁰⁷.

Ci pare interessante far notare che il Pontefice, nel momento stesso in cui erige questa prelatura, fornisce insieme anche i riferimenti giuridici¹⁰⁸.

Questi devono essere ben precisi in modo che

¹⁰⁶ *Ibid.*, 664, nt. 92; cf. anche J.L. GUTIERREZ, *Unità organica e norma giuridica nella Costituzione Apostolica «Ut sit»*, in *Romana* (1986) 349.

¹⁰⁷ «II. Prelatura regitur normis iuris generalis et huius Constitutionis, necnon propriis Statutis, quae Codex iuris particularis Operis Dei nuncupantur».

¹⁰⁸ Questo aspetto viene ignorato da G. LO CASTRO, che si sofferma molto a lungo, invece, sui diversi momenti del provvedimento di erezione. Cf. *Id.*, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1988, 71-118.

possano essere evitate confusioni ed ambiguità circa l'interpretazione delle norme, dalle quali sorgono poi questioni e polemiche.

Il Legislatore pone al di sopra di tutto il diritto generale, il Codice (a prescindere dal momento in cui è stato promulgato). In secondo luogo ricorda la validità della Cost. Ap. *Ut sit*. Come terzo riferimento giuridico presenta il Codice di diritto particolare dell'Opus Dei.

Tre sono i gruppi di norme ricordati dal Legislatore sia nel Codice¹⁰⁹, che espone il diritto universale, sia nella Cost. Ap. *Ut sit*, che dispone le norme generali relative alla prelatura personale dell'Opus Dei nella quale viene pure affermato che l'Opus Dei è retto anche dai propri statuti¹¹⁰.

Pare perciò indiscutibile che nella preoccupazione di appianare eventuali difficoltà di interpretazione delle norme si deve tener conto di quanto ha stabilito lo stesso Legislatore: peso maggiore, rispetto al diritto particolare, dovrà essere dato alla legge universale. Se si rilevassero incongruenze, la soluzione dovrà essere individuata tenendo conto del metodo suggerito dal Sommo Pontefice¹¹¹.

¹⁰⁹ Cf. Cann. 295, § 1 e 297.

¹¹⁰ Cf. A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 102) 162-166, che parlerebbe, invece, di due gruppi di norme emanate dal Legislatore.

¹¹¹ Siamo d'accordo che con tale articolo c'è una specie d'integrazione delle norme generali e particolari. Però ci pare che, per una corretta impostazione giuridica, non ci si possa fermare a questa considerazione. Cf. G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108) 23.

3) *Esistono incongruenze tra CIC e Cost. Ap. «Ut Sit»?*

Per quanto siamo riusciti a studiare, non siamo stati capaci di rilevare alcuna contraddizione tra questi due documenti¹¹².

Certamente la Cost. Ap., per sua natura, nella parte dispositiva è più specifica. Essa erige l'Opus Dei e la Società Sacerdotale della Santa Croce e fornisce alcune fondamentali disposizioni relative ad esse. Parla dell'erezione e della conferma del Prelato. Stabilisce la sede di questa prelatura. Nomina l'attuale primo Prelato. Aggiunge le disposizioni per l'attuazione della stessa Cost. Ap.¹¹³.

Un altro articolo ripropone le disposizioni precedenti circa la dipendenza delle prelature personali della sacra Congregazione per i vescovi¹¹⁴.

Ci pare, tuttavia, che questi due documenti non entrino direttamente ed esplicitamente in merito al fatto che questa istituzione faccia parte della struttura gerarchica della Chiesa¹¹⁵.

¹¹² Ci pare assai artificiosa e, a nostro parere inutile, la lunga argomentazione sulla concatenazione delle date di emanazione e di pubblicazione dei documenti esposta da G. LO CASTRO, *Le prelature* (cf. nt. 108), 71-118.

¹¹³ Cf. Artt. IV, VII.

¹¹⁴ Cf. Art. V che ripropone la Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 49, § 1 e la Dichiarazione: *Praelaturae personales*, V e VII.

¹¹⁵ Cf. A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 102), 163; G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 102), 163: «In secondo luogo — ed è questo uno degli aspetti più particolarmente presi di mira e combattuti dal settore minoritario — le norme dell'Opus Dei sanciscono con ogni possibile chiarezza la piena appartenenza (*incorporazione*) dei laici alla prelatura, assoggettano chierici e laici alla giurisdizione del Prelato». G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108) 38-44; A. DE FUENMAYOR...,

Sono in profondissima sintonia anche l'art. III della Cost. Ap. e il can. 296, che danno le disposizioni sulla convenzione dei laici che si dedicano alle opere di apostolato della prelatura personale.

Non ci pare che Codice e Cost. Ap. *Ut sit* parlino di «incorporazione» dei laici¹¹⁶.

Nella parte «storico-introductiva» della Cost. Ap. ci sono, però, alcune espressioni interessanti.

Vi si legge: «Poiché l'Opus Dei, con l'aiuto della grazia divina crebbe in modo tale da essere presente e operare in numerose diocesi del mondo, come una compagine apostolica che *era* composta da sacerdoti e laici, sia uomini sia donne, ed *era* insieme organica e indivisa, cioè, unica realtà per spirito, finalità, governo e formazione spirituale, fu necessario attribuire una adeguata forma giuridica, che rispondesse alle sue peculiari caratteristiche»¹¹⁷.

Il Legislatore, dopo aver ricordato le caratteristiche dell'Opus Dei nelle configurazioni giuridiche precedenti, ha voluto disporre per l'Opus Dei la figura di prelatura personale.

L'itinerario giuridico (cf. nt. 98), 630, 632, 712, 713, 715, ecc., dove vengono dette essere parte della struttura gerarchica.

¹¹⁶ Ci pare inesatto quanto scrive A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 163: «In secondo luogo — ed è questo uno degli aspetti più particolarmente presi di mira e combattuti dal settore minatorio — le norme dell'Opus Dei sanciscono con ogni possibile chiarezza la piena appartenenza (*incorporazione*) dei laici alla prelatura, assoggettando chierici e laici alla giurisdizione del Prelato». G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 38-44, ci ricorda che questa espressione è presente, però, in modo frequente nel «Codex Iuris Particularis»: artt. 1, § 2; 4, §§ 2-3; 6; 14, § 2; 17 e altri.

¹¹⁷ «Cum Opus Dei divina opitulante gratia adeo crevisset ut in pluribus terrarum dioecibus extaret atque operaretur quasi apostolica compages quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mu-

Questa compagine o «organismo» *era* formato da unità profonda e organica, cioè struttura, indivisa ed insieme distinta. Tutti questi aggettivi vengono riferiti allo spirito, al fine, al regime e alla formazione.

Anche nell'attuale assetto giuridico questa «unità articolata» rimane. Mediante la convenzione i laici s'impegnano ad accogliere e operare secondo lo spirito e per il fine dell'Opus Dei. Accettano gli indirizzi formativi della prelatura. Sono pure sottoposti alla giurisdizione del Prelato, sebbene in forza delle clausole previste dal CIC e dalla Cost. Ap. *Ut sit*, tale giurisdizione venga limitata agli adempimenti degli obblighi liberamente assunti.

I due documenti sembrano essere in perfetta sintonia. E non ci pare di trovare elementi o spunti per affermare che nella Costituzione Ap. ci siano risposte a problemi dottrinali o l'interpretazione delle norme del Codice¹¹⁸.

4) *C'è sintonia tra CIC, Cost. Ap. e Codex Iuris Particularis?*

Confrontando il Codex Iuris Particularis (C.I.P.) con gli altri due documenti, dobbiamo rilevare che ri-

lieribus constabat eratque simul organica et indivisa, una scilicet spiritu fine regime et spirituali institutione, necesse fuit aptam formam iuridicam ipsi tribui quae peculiaribus eius notis responderet».

¹¹⁸ Il contrario è affermato da G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 112. Vi si legge: «Più rispondente al vero sembra ritenere che taluni problemi da certi settori dottrinali giudicati controversi o controvertibili con riferimento alle norme codiciali (qual è quello della composizione organica della prelatura) abbiano ricevuto dal legislatore, attraverso la Cost. Ap. *Ut sit*, una soluzione concreta, la quale dunque esprime l'interpretazione che il Legislatore ha dato delle norme da lui stesso poste nel codice».

scontriamo in noi stessi una certa difficoltà a rispondere affermativamente.

Guardando all'art. 1, § 1 del C.I.P. dell'Opus Dei immediatamente balza agli occhi un primo problema.

Esso dice che «l'Opus Dei è una prelatura personale che comprende insieme chierici e laici»¹¹⁹.

Questa formulazione non rispecchia fedelmente l'art. III della Cost. Ap. *Ut sit* e i cann. 294 e 296 del CIC.

Questi ultimi, da una parte dicono che nella prelatura personale ci sono chierici e laici ed asseriscono la diversità di regime del Prelato su di loro e dall'altra affermano (il CIC in maniera evidentissima, la Cost. Ap. attraverso la distinzione nel governo) che i chierici sono indispensabili e sufficienti per la costituzione della prelatura personale.

La formulazione del 1° art. del C.I.P. non opera affermazioni contrarie, ma non ha neppure una formulazione che rispecchi fedelmente le disposizioni degli altri due documenti.

Un secondo punto di discrepanza è legato a quello appena manifestato e pare sussistere in merito alla questione del regime del Prelato sui laici.

Il limite posto nella Cost. Ap. non compare in maniera del tutto evidente nel C.I.P.

In esso si parla di unità di regime nelle due sezio-

¹¹⁹ «Opus Dei est prelatura personalis clericos et laicos simul complectens, ad peculiarem operam pastorem perficiendam sub regimine proprii Praelati (Cf. n. 125)». Questo è un elemento sul quale fa leva in particolare G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 38 ss., il quale non nota le difficoltà che noi abbiamo evidenziato. Egli afferma invece una «conformità sostanziale» tra legge generale e C.I.P. Cf. *Ibid.*, 111-118.

ni dell'Opus Dei¹²⁰, o di sottomissione alla potestà del Prelato¹²¹, senza ulteriori precisazioni, in numerosi articoli.

Tuttavia l'art. 125, § 2, in perfetta sintonia con il CIC e con la Cost. Ap. *Ut sit*, distingue tra potestà di governo pieno nei confronti dei presbiteri incardinati nella prelatura e potestà di governo limitata al fine peculiare della stessa prelatura nei confronti dei laici¹²².

Qui si riscontra una profonda sintonia con gli altri due documenti. L'unica differenza sta ancora nel termine «incorporatos».

E siamo, così, giunti alla terza difficoltà che si presenta piuttosto consistente.

A differenza dei due documenti appena esaminati, nel C.I.P. si trova la parola «incorporazione»¹²³. È corretto osservare che, a differenza del CIC e della Cost. Ap. *Ut sit*, la Dichiarazione *Praelaturae personales*, quando parla del rapporto dei laici con la prelatura personale, adopera più volte il termine «incorporati», indotta, forse, dai rapporti di studio avuti con l'Opus Dei.

L'incorporazione viene attuata attraverso un vincolo giuridico¹²⁴. Ci pare quasi di vedere le medesime espressioni del CIC e della Cost. Ap. *Ut sit*; senza che compaia però la sostituzione della parola «incorporazione» con «cooperazione organica».

¹²⁰ Cf. Art. 4, § 3.

¹²¹ Cf. Artt. 6; 27, § 3, 1.

¹²² «Potestas regiminis qua gaudet Praelatus est plena in forum externo tum interno in sacerdotes Praelaturae incardinatos; in laicos vero Praelaturae incorporatos haec potestas ea est tantum quae spectat finem peculiarem eiusdem Praelaturae».

¹²³ Cf. Artt. 1, § 2; 6; 14, § 2; 17, ecc.

¹²⁴ Cf. *Ibid.*

Siamo portati a domandarci: è del tutto fuori luogo ipotizzare una dimenticanza di adeguamento di questi testi (C.I.P. e *Praelaturae personales*) ai due documenti precedentemente citati, in modo che anche i termini, in particolare del C.I.P., non abbiano effettuato tutti i passaggi che sono stati invece compiuti per giungere alla stesura definitiva del CIC?

C'è però da osservare che nell'art. 125, § 2, il termine «incorporatos», che appare inadeguato, sembra illuminare la comprensione di tutto il problema.

Ci pare che non si possa parlare di incorporazione se questa, poi, non attua un inserimento totale e pieno nella realtà nella quale si viene incorporati.

Questo articolo pare non conceda di affermare che «le norme della prelatura Opus Dei sanciscono con ogni possibile chiarezza la piena appartenenza (*incorporazione*) dei laici alle prelature, assoggettando chierici e laici alla giurisdizione del Prelato»¹²⁵.

L'articolo, anche se adopera il termine «incorporatos», afferma che l'appartenenza dei laici non è piena, così come avviene per i chierici.

Facciamo fatica ad accogliere come molto chiara ed in sintonia con l'iter dei documenti citati, l'affermazione che dice: «Nell'ambito di quanto previsto nel can. 296, e cioè entro l'ampio margine della *cooperazione organica*, rientra pure la possibilità che i laici s'incorporino alla prelatura e si sottomettano al fine ecclesiale rientrando fra quelli previsti del can. 296. Tale è il caso dell'Opus Dei, che costituisce un esem-

¹²⁵ A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 102), 163. Cf. A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 630; e G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 251, nota 22.

pio, fra altri possibili, della predetta partecipazione»¹²⁶.

Non ci pare si possa parlare di sinonimi.

A nostro avviso la cooperazione organica si può attuare anche senza incorporazione. Mentre l'incorporazione in una realtà ecclesiale comprende anche, come sua logica conseguenza, la cooperazione organica.

Secondo il CIC si osserva che il termine «incorporare» richiama il battesimo¹²⁷, mentre i termini «incorporazione» e «incorporato» vengono usati solo dal can. 587, § 1 al can. 746, cioè, nella sezione del II Libro che stabilisce le norme sugli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica¹²⁸.

Dal momento che non c'è rimando esplicito tra prelatura personale e sacramento del battesimo e dal momento che questo non si realizza attraverso il vincolo giuridico della convenzione, ci si chiede: il termine «incorporazione», che esprime ciò che è tipico della vita consacrata, può essere inteso come segno di una non perfetta revisione del *Codex Iuris Particularis* nel passaggio dell'*Opus Dei* da Istituto secolare a prelatura personale?

Infatti nel CIC si parla di incorporazione dei membri in un istituto secolare più volte¹²⁹.

Accanto alla figura dell'incorporazione nella chiesa (senza altra specificazione) operata dal battesimo, si parla di incorporazione solo nel caso di chi, attraverso voti o altri sacri legami, entra in un Istituto

¹²⁶ *Ibid.*, 173.

¹²⁷ Cf. Cann. 96; 204, § 1; 206, § 1; 849.

¹²⁸ Cf. Cann. 266, § 2; 587, § 1; 643, § 1, 3° e 5°; 717, § 2; 721, § 1; 723; 726; 727, § 1; 728; 735, § 1; 737; 742; 743; 744; 745; 746.

¹²⁹ Cf. Cann. 717, § 1; 723, § 2; 726; 727, § 1; 728.

di vita consacrata (anche secolare) o in una società di vita apostolica.

E l'ultima configurazione giuridica dell'*Opus Dei* sembra avere allontanato questa realtà ecclesiale dalla dimensione della vita consacrata.

Come logica conseguenza di tale trasformazione ci saremmo aspettati anche la sostituzione del termine che sembra tenerlo ancora ancorato alle figure giuridiche precedenti.

E non ci pare esatto far leva soltanto sui termini usati dalla Dichiarazione *Praelaturae Personales*. Non bisogna infatti dimenticare che, per una corretta interpretazione dottrinale, una Dichiarazione della Congregazione dei vescovi non può prevalere sul CIC e su una Costituzione Apostolica.

5) *Perché nell'Opus Dei ci sono diverse figure di laici?*

Scorrendo l'indice dei capitoli del C.I.P. dell'*Opus Dei*, si osserva come nei titoli e nei capitoli non compaia mai il termine «laico». Tale documento preferisce adoperare il termine più generale di fedele¹³⁰.

Tuttavia negli articoli si trova, cosa che non potrebbe essere altrimenti, la distinzione tra chierici e laici.

¹³⁰ Il titolo I recita: «De praelaturae natura eiusdemque christifidelibus». I capitoli II, III e IV hanno questi oggetti: «De praelaturae christifidelibus», «De fidelium admissione et incorporatione in praelaturam» e «De fidelium discessu et dimissione a praelatura».

Il Titolo II tratta «De praelaturae presbyterio deque societate sacerdotali sanctae Crucis».

Il Titolo III dà le norme «De vita, institutione et apostolatu fidelium praelaturae», che riprende nei tre rispettivi capitoli.

Gli altri titoli riguardano il governo (IV) e la stabilità e la forza del CIP.

Su qualcuno di questi articoli abbiamo già esposto le nostre considerazioni¹³¹, su qualche altro ci soffermeremo brevemente.

Nell'art. 7, § 1, pur senza parlare esplicitamente di laici, viene data l'idea che, se non andiamo errati, nella prelatura esistano quattro gruppi distinti di fedeli (uomini e donne): i Numerari, gli Aggregati, i Soprannumerari e i Cooperatori.

Questi gruppi, tuttavia, non costituiscono classi diverse¹³².

Nei Numerari sono compresi sia chierici che laici. Sono quelli che vivono nel celibato, che si occupano con piena disponibilità delle attività apostoliche della prelatura e vivono nelle case dell'Opus Dei¹³³. Sono previste pure le Numerarie e le Numerarie Ausiliari, che si occupano delle case e delle attività manuali dell'Opera¹³⁴.

Aggregati sono chiamati i laici che, pur avendo scelto il celibato e comportandosi secondo lo spirito dell'Opus Dei, per diverse ragioni non possono vivere nelle case dell'Opera. Essi hanno però quei medesimi doveri, compiti e formazione che sono prescritti per i Numerari¹³⁵.

I Soprannumerari sono i laici, celibi o sposati, che conciliano la disponibilità per le attività di apostolato con i doveri professionali, familiari e sociali e vivono a casa propria¹³⁶.

Cooperatori sono chiamati, infine, quanti con l'e-

¹³¹ Si veda in particolare il punto 4 di questa parte.

¹³² Cf. Art. 7, § 1.

¹³³ Cf. Art. 8, §§ 1 e 2.

¹³⁴ Cf. Artt. 8, § 2 e 9.

¹³⁵ Cf. Art. 10.

¹³⁶ Cf. Art. 11.

lemosina e con il proprio lavoro, collaborano con l'Opus Dei. Tra questi sono compresi anche quanti sono lontani dalla «casa paterna» o non sono cattolici¹³⁷.

Dopo aver preso atto di tutte queste categorie, ci siamo chiesti se la stessa cosa valesse e fosse descritta in modo analogo anche per le Chiese particolari e per le realtà ad esse assimilate, Ordinariati militari compresi. E abbiamo dovuto rispondere che, per quanto ne sappiamo, non ci risulta.

Nello stesso tempo, dopo esserci domandati quali realtà ecclesiali potessero avere eventuali distinzioni e passaggi simili a quelli appena considerati, ci sono venuti in mente ancora gli Istituti di vita consacrata¹³⁸.

I Numerari sono, infatti, quelli che si avvicinano ai consacrati membri di Istituti secolari che hanno compiuto la scelta di vivere insieme¹³⁹. Gli Aggregati sono come i consacrati che si differenziano dai primi soltanto perché vivono soli o nella propria famiglia.

I Soprannumerari ci fanno invece pensare alle figure dei terzi ordini¹⁴⁰.

I Cooperatori raccolgono, invece, tutte le persone di buona volontà e di corrispondente disponibilità verso l'Opus Dei. E qui, per l'aspetto che comprende anche i non cattolici, pare cadere ogni analogia con la Chiesa particolare e con ogni realtà di vita consacrata, e sembra invece profilarsi un avvicinamento ad alcuni movimenti ecclesiali.

¹³⁷ Cf. Art. 16.

¹³⁸ Questo nonostante le modalità di assunzione d'impegno siano diverse. Cf. A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 848, 8. Si tratta di un punto dello studio inviato al card. Baggio il 23.4.1979 relativo alla trasformazione dell'Opus Dei in prelatura personale.

¹³⁹ Si veda il can. 714 e si confronti con l'art. 8 del C.I.P.

¹⁴⁰ Cf. Cann. 303; 677, § 2.

6) *Le modalità di appartenenza alla prelatura personale e di allontanamento da essa*

Un altro aspetto che ci fa sembrare la prelatura personale dell'Opus Dei vicina agli Istituti di vita consacrata, religiosi e secolari, è la modalità d'ingresso, i passaggi e l'eventuale allontanamento.

Riteniamo sia sufficiente citare i tre gradi di adesione all'Opus Dei: semplice ammissione, «incorporazione» temporanea e «incorporazione» definitiva¹⁴¹ e ricordare che la stessa modalità viene utilizzata dagli Istituti secolari¹⁴², compreso il fatto che, in entrambe le realtà, i laici non cambiano la loro condizione canonica¹⁴³.

Anche per quanto riguarda l'allontanamento di un aderente all'Opus Dei o di un membro di un Istituto di vita consacrata si riscontrano pressoché le stesse ragioni e la stessa procedura¹⁴⁴.

Ci pare di dover sottolineare una cosa di particolare rilievo.

Queste modalità sono previste quando c'è un atto di volontà, esplicito e libero, nell'aderire e quando viene fissato un rapporto giuridico con qualche realtà.

Nel caso dell'inserimento in una Chiesa particolare, e in una realtà ad essa equiparata, tutte queste modalità non trovano posto.

L'immagine che aiuta a capire il nostro pensiero, è quella della famiglia umana: quando uno ne fa parte, non ha gradualità di partecipazione, anche qualora ricoprisse ruoli diversi.

¹⁴¹ Cf. Artt. 17 e 26-27.

¹⁴² Cf. Cann. 721; 723; 726.

¹⁴³ Cf. Art. 18 e can. 711.

¹⁴⁴ Cf. Art. 28 e cann. 729 e 696, § 2.

E, una volta inserito in tale realtà, vi rimane per sempre.

7) *Come leggere l'espressione: «Ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae episcopis competit»?*

Sopra abbiamo ricordato che la Cost. Ap. *Ut sit* cita lo studio della Sacra Congregazione per i vescovi compiuto sulla questione dell'erezione dell'*Opus Dei* a prelatura personale.

La Congregazione per i vescovi aveva sintetizzato le conclusioni della sua ricerca nella Dichiarazione *Praelaturae personales*, con la quale entra in merito anche alla prima prelatura personale, quella dell'*Opus Dei*. In tale testo espone anche le principali note caratteristiche di questa istituzione. Nella Dichiarazione queste vengono elencate dopo che è stato precisato che «tale provvedimento assicura all'*Opus Dei* un ordinamento ecclesiale pienamente adeguato al suo carisma fondazionale e alla sua realtà e, mentre risolve il problema istituzionale, perfeziona l'armonico inserimento dell'istituzione nella pastorale organica della Chiesa universale e delle Chiese locali e ne rende più efficace il servizio»¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Riportiamo entrambi i capoversi in ordine e completamente: «Simul vero, huiusmodi decisio «Operi Dei» confert ecclesiale ordinationem suo ipsius charismati fundationali atque germanae naturae sociali plene accommodatam, ita ut, dum problema eius institutionale apte solvit, harmonicam insertionem huius institutionis in actionem pastorem organicam ecclesiae universalis et ecclesiarum localium apprime compleat efficaciusque eius servitium reddat. Ut clare patet ex normis Sanctae Sedis istiusmodi praelaturae structuram atque apostolicam operositatem regentibus — congrua quidem servata observantia legitimo episcopo-

Le considerazioni previe alla descrizione delle caratteristiche sono di un certo rilievo.

Viene detto che l'erezione della prelatura personale assicura all'Opus Dei un ordinamento ecclesiale pienamente adeguato e perfeziona l'armonico inserimento di questa istituzione nella pastorale organica della Chiesa.

Pare utile precisare che, con tale provvedimento, da una parte viene chiuso l'iter delle trasformazioni dell'Opus Dei e dall'altra esso viene inserito in modo armonico nella pastorale organica della Chiesa nelle sue espressioni.

È necessario osservare che la Dichiarazione parla di «pastorale organica» e non di «struttura organica» o «struttura gerarchica della Chiesa».

Infatti, dopo aver ricordato che la «prelatura è una struttura giurisdizionale secolare»¹⁴⁶, si sofferma pure a riflettere sulla potestà del Prelato e dice che «essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della prelatura ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai vescovi diocesani nell'ordinaria cura pastorale dei fedeli»¹⁴⁷.

Non ci sembra perciò del tutto esatto considerare

rum dioecesanorum iuri debita —, notae praecipuae quibus constituta praelatura insignitur hae sunt».

¹⁴⁶ «II. Praelatura «Opus Dei» est structura iurisdictionalis saecularis»: Dichiarazione *Praelaturae personales*, II in AAS 75 (1983) 466.

¹⁴⁷ «Relate ad praelati potestatem: a) ipsa est potestas ordinaria regiminis seu iurisdictionis, ad id circumscripta quod finem respicit praelaturae proprium, et ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae, in ordinaria cura pastoralis fidelium, episcopis competit».

che: «Qualunque prelatura è, in effetti, una struttura giurisdizionale gerarchica a cui è preposto un Prelato, il quale la regge come ordinario e pastore proprio, con giurisdizione circoscritta al suo particolare compito pastorale e apostolico, diverso dalla cura pastorale ordinaria dei vescovi diocesani»¹⁴⁸. E meno ancora ci pare si possa dire che si tratta di «un potere *vere iurisdictionalis o episcopalis*»¹⁴⁹, neanche nei confronti dei soli presbiteri.

La Sacra Congregazione per i vescovi non ha usato l'aggettivo «gerarchica»; essa ha positivamente adoperato la parola «secolare».

Così pure restiamo sorpresi per un'altra interpretazione di questo documento. Essa recita: «La Dichiarazione *Praelaturae personales* presenta un riassunto delle norme che determinano la potestà del Prelato. Essa dichiara che si tratta di «una potestà ordinaria di regime e di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura» e la distingue da quello che «competete ai vescovi diocesani nell'ordinaria cura pastorale dei fedeli»¹⁵⁰.

Qui ci permettiamo di porci un altro interrogativo: si può tradurre: «et ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae...» con «*la distingue da quella che*» compete ai vescovi diocesani?

Non ci sembra trattarsi solo di una *distinzione* di potestà.

La distinzione dice caratteristiche e modalità di-

¹⁴⁸ A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 691.

¹⁴⁹ G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 11-39.

¹⁵⁰ A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 692.

verse della stessa realtà. Il CIC, can. 135, § 1, parlando della potestà di governo, afferma che «si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale»¹⁵¹, ma si tratta della medesima realtà.

La differenza sostanziale fa capire che il contenuto è del tutto diverso da un'altra realtà, anche quando mantenesse la similitudine in alcuni aspetti accessori.

La potestà del Prelato, quindi, non è soltanto distinta, ma è sostanzialmente diversa da quella del vescovo diocesano e da quanti il CIC considera equiparati, anche se viene chiamata con lo stesso nome¹⁵².

Nella nostra ricerca abbiamo osservato che questo punto della Dichiarazione *Praelaturae personales* non è stato preso in considerazione dagli autori che abbiamo consultato, mentre ci pare di fondamentale importanza¹⁵³.

¹⁵¹ «Potestas regiminis distinguitur in legislativam, executivam et iudicialem».

¹⁵² Non pare perciò possibile ipotizzare per la prelatura personale una potestà analoga a quella dei vicariati castrensi, come ipotizzava il 2.6.79 Mons. Del Portillo. Cf. A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 854. Sulla questione si veda G. GHIRLANDA, *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militare seu castrensem*, in *Periodica* 76 (1987) 219-251. Anche alla Plenaria si è sottolineata la differenza tra vicariati castrensi e prelature personali: cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDI, *Congregatio Plenaria (diebus 20-29 octobris 1981 habita)*, Typis Pol. Vaticanis 1991, 379, 405-406, 413, 414.

¹⁵³ Ci ha colpito in particolare il silenzio di G. LO CASTRO, che al problema della potestà sacra riserva parecchie pagine. Anzi, nel suo testo ci pare di leggere il contrario di quanto affermato dalla Dichiarazione. Egli dice testualmente: «Nei loro (dei chierici) confronti il prelato, contrariamente a quanto ritiene la dottrina richiamata, non ha solo il dovere, sancito dal can. 295 § 2, ripreso e più ampiamente sviluppato dal *Codex iuris particularis* (cf. n. 48, 54, 55), di curare la formazione ed il conveniente sostenta-

E dopo quanto siamo venuti riflettendo su questo inciso, non sappiamo se sia veramente giusto concludere che la Costituzione Apostolica *Ut sit* ha inserito la *prelatura personale* nella struttura gerarchica della Chiesa¹⁵⁴.

Questo, soprattutto, se si parte da una considerazione marginale, come ci pare essere la seguente: «Anche nella redazione e nelle clausole stilistiche il documento si conforma alla prassi seguita dalla Santa Sede per l'erezione di istituzioni facenti parte dell'organizzazione gerarchica della Chiesa»¹⁵⁵.

8) *Come giustificare la dipendenza della prelatura personale dalla Sacra Congregazione per i vescovi?*

Fin dal 1967 la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* attribuì alla Congregazione per i vescovi la competenza sulle prelature personali.

Essa è stata confermata anche con la Costituzione Apostolica *Pastor bonus* del 20.11.1988, al n. 80.

mento, ma ha altresì un potere *vere jurisdictionalis* o *episcopalis*, che fra l'altro si concreta nella concessione delle lettere dimissorie, nella dispensa «ab interstitiis» e dal difetto di età (n. 48 del C.I.P.), nella *missio* canonica...»: *Ibid.*, 39, cf. anche 35-40, 79-82, 254-256.

¹⁵⁴ Questa è invece la tesi sostenuta da G. LO CASTRO, in tutto il suo studio nel quale, per la verità, non prende in considerazione l'articolo III della Dichiarazione *Praelaturae personales*, relativo alla potestà del prelato, dopo aver detto che essa «può essere riconosciuta un atto ricognitivo ed espositivo per via sintetica (non integrativo) di una normativa esistente»: G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 81, nota 49.

¹⁵⁵ A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 636. Cf. anche J.L. GUTIERREZ, *Unità organica* (cf. nt. 106), 342 e G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 108), 89-90.

Si verifica una continuità nella disposizione, che potrebbe, tuttavia, contenere in sé diversità di ragioni.

Un motivo importante sta nel fatto che tale Congregazione sembrava competente per lo studio della questione¹⁵⁶.

Una seconda ragione consiste nel fatto che per l'erezione di una prelatura personale si rende necessario ascoltare le Conferenze Episcopali interessate¹⁵⁷.

In terzo luogo: l'attività di apostolato della prelatura personale si svolge nei territori delle Chiese particolari e queste, nei territori di rito latino, dipendono dalla suddetta Congregazione.

Un altro motivo potrebbe consistere nel fatto che, all'inizio del dibattito su questo tema, nella Commissione di revisione del Codice c'era l'idea che le prelature personali fossero assimilate o equiparate alle Chiese particolari.

A partire da questa dipendenza c'è anche chi vorrebbe vederci una ragione a favore dell'inserimento della prelatura personale nella organizzazione gerarchica della Chiesa.

È stato scritto infatti: «A questo proposito, e nella stessa narrazione storica, il testo della Costituzione Apostolica *Ut sit* presenta un dato di notevole valore ermeneutico, ricordando che, quando nel 1979 il Santo Padre affidò lo studio del tema proprio alla Sacra Congregazione per i vescovi, lo fece perché ad essa *res suapte pertinebat natura*, le competeva per la natura stessa della questione, cioè perché si trattava del

¹⁵⁶ Cf. A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 598, 608, 639 nt. 51.

¹⁵⁷ Cf. Can. 294.

dicastero della Curia Romana al quale, per i territori di rito latino non dipendenti dalla Congregazione *De propaganda fide*, compete tutto ciò che si riferisce non solo alle diocesi, ma anche agli enti che fanno parte dell'organizzazione gerarchica e pastorale della Chiesa»¹⁵⁸.

Ci chiediamo se non sia più esatto considerare che alla Congregazione per i vescovi spetti la competenza anche sugli enti che hanno a che fare con le realtà (le Chiese particolari appunto) che sono parte dell'organizzazione gerarchica e pastorale della Chiesa.

Se così non fosse ci chiederemmo per quale ragione la Congregazione dei vescovi abbia voluto precisare che tra la giurisdizione del Prelato e quella del vescovo c'è una differenza sostanziale.

In seguito a questo saremmo pure portati a domandarci se, data la natura che le prelatore personali hanno secondo il Codice, non sarebbe stato più consono che esse fossero cadute sotto la competenza della Congregazione per il clero¹⁵⁹.

Conclusione

A distanza di qualche anno dal periodo che avevamo ipotizzato, abbiamo trovato un po' di tempo per esprimere qualche riflessione sulla natura giuridica

¹⁵⁸ A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 98), 639, nota 51.

¹⁵⁹ Fa meraviglia che l'*Annuario Pontificio* (1992, p. 1124) collochi le prelatore personali alla fine della sezione sulla gerarchia cattolica; tuttavia non le elenca nella «statistica della gerarchia cattolica» (pp. 1125-1127) e nelle note storiche si dice solo che esse sono «strutture giurisdizionali non circoscritte in un ambito territoriale» (p. 1700).

delle prelature personali e sulla collocazione giuridica della prima prelatura personale esistente.

I nostri dubbi consistono solo sulla questione giuridico-ecclesiologica.

Non siamo entrati in merito alla bontà dell'Opera e alla sua importanza spirituale e pastorale per il nostro tempo e per il nostro mondo.

Nutriamo, anzi, sentimenti di profonda stima per molti amici, canonisti e non, che sono membri della prelatura o della società sacerdotale della Santa Croce.

Il nostro studio ha lo scopo esclusivo di offrire uno stimolo al dibattito in atto, perché sempre più venga messa in luce e compresa la figura della prelatura personale, in modo che accanto a quella dell'Opus Dei, ne possano sorgere altre che, senza dover subire tutte le *trasformazioni* della prima, possano maturare in maniera più tempestiva la loro collocazione giuridica e operare in maniera efficace per il bene della Chiesa e per l'attuazione dell'evangelizzazione nel nostro tempo.

Il fatto stesso che siano state individuate due posizioni rispetto alla natura della prelatura personale, ci ha fatto pensare che non sia del tutto inutile inserire nel dibattito anche una riflessione ed una voce nuova in modo che, anche a partire da questo, tutta la questione trovi altri contributi per essere ancora maggiormente approfondita.

Il tutto nel profondo rispetto di opinioni e considerazioni diverse e con il desiderio che attraverso i problemi ed i dubbi manifestati progredisca la ricerca della verità e si rafforzi il servizio alla riflessione teologica e canonistica, che a sua volta è chiamata ad approfondire la comunione ecclesiale.

Siamo infatti convinti che, anche quello che non

appartiene alla gerarchia della Chiesa, è, senza alcuna ombra di dubbio, parte fondamentale della sua vita e della sua santità¹⁶⁰.

ADRIANO CELEGHIN

NOTA BIBLIOGRAFICA

- J.I. ARRIETA, *L'atto di erezione dell'Opus Dei in prelatura personale*, in *Apollinaris* 56 (1983) 89-114.
- W. AYMANS, *Teilkirchen und Personalprälaturen*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 156 (1987) 486-500.
- W. AYMANS, *Gesamtwürdigung*, in *Das Konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI^e Internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, St. Ottilien 1989; 1029-1057.
- J. BEYER, *Istituti secolari e movimenti ecclesiali*, in *Aggiornamenti sociali* 34 (1983) 181-200.
- J. BEYER, *Motus ecclesiales*, in *Periodica* 75 (1986) 613-637.
- E. CAPARROS, *Une structure juridictionnelle issue de la préoccupation pastorale du Vatican II^e: les prélatures personnelles*, in *Studia Canonica* 17 (1983) 487-531.
- A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 157-175.
- A. DE FUENMAYOR - V. GOMEZ - IGLESIAS - J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991, 927 p.
- G. GHIRLANDA, *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militare seu castrensem*, in *Periodica* 76 (1987) 219-251.
- ID., *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, in *Gregorianum* 69 (1988) 299-314.
- J.L. GUTIERREZ, *De praelatura personali iuxta leges eius constitutas et Codicis Juris Canonici normas*, in *Periodica* 72 (1983) 71-111.

¹⁶⁰ Cf. LG 44.

- J.L. GUTIERREZ, *La Costituzione Apostolica «Ut sit» e la figura giuridica della prelatura personale*, in *Apollinaris* 57 (1984) 335-340.
- ID., *Unità organica e norma giuridica nella Costituzione Apostolica «Ut sit»*, in *Romana* (1986) 342-351.
- ID., *Le prelature personali*, in P. LOMBARDIA - J.I. ARRIETA, *Codice di diritto Canonico. Edizione bilingue commentata*, Vol. I. Roma 1986, 244-247.
- ID., *De fine ut elemento distinctionis inter entia institutionalia et associativa*, in *Das Konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI^o Internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, St. Ottilien 1989, 199-207.
- ID., *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in AA. VV. *Iglesia Universal e Iglesias Particulares. IX^o Simposio Internacional de Teologia*, Pamplona 1989, 251-272.
- G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1988, VII-296 p.
- J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria*, in *Periodica* 69 (1980) 287-321.
- D. MOGAVERO, *I ministri sacri o chierici*, in AA. VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II^o Vol.: *Il popolo di Dio, Stati e funzioni del popolo di Dio. Chiesa particolare e universale. La funzione d'insegnare*, Roma 1990, 136-139.
- M. MORGANTE, *La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico - pastorale*, Cinisello Balsamo 1987, 347 p.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio Plenaria (diebus 20-29 octobris 1981 habita)*, Typis Pol. Vaticanis 1991, 376-392; 399-417.
- G. PUTRINO, *Le persone sposate e gli Istituti secolari; aspetto giuridico*, in *Collegamento M.S.P.*, 17 (1991) n. 67, luglio-settembre, 74-89.
- G. ROCCA, *L'«Opus Dei», appunti e documenti*, Roma 1985, 233 p.
- G. ROCCA, *Opus Dei 1985-1986: Cronaca e contenuti di un dibattito*, in *Regno Attualità* 32 (1987) 34-37.
- P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, Milano 1985, 150 p.